

PASINI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

PASINI, relatore. Io dirò poche parole, in nome della Commissione, sugli emendamenti proposti dall'onorevole deputato Guerrazzi. E prima di tutto dirò che non ci sembrano punto applicabili al caso le massime che il Governo toscano ha applicate al concordato con Roma. Nei rapporti interiori dello Stato, il Governo toscano ha saviamente creduto che fosse in suo potere di distruggere con un atto del Governo una provvisione che era stata presa al di fuori delle vie costituzionali, quando veramente lo Statuto era ancora vigente. Il Governo nei rapporti interiori dello Stato poté dire a sè stesso: Leopoldo II ha fatto colla Corte di Roma un concordato. Questo concordato, secondo le leggi allora vigenti nello Stato, non poteva obbligare lo Stato senza l'intervento delle Camere. Le Camere non sono state consultate. Io da oggi in poi dichiaro che non tengo obbligata la nazione a quel concordato.

Questo è stato il discorso che ha fatto il Governo toscano nel suo decreto relativo all'abolizione del concordato.

Di che trattasi invece nel caso attuale? Qui trattasi che il Governo toscano negli anni 1849-51-52, epoca nella quale lo Statuto era sospeso, ma non aveva ancora cessato d'aver vigore, ha incontrato dei debiti, e si tratta che i titoli di questi debiti sono stati gettati sul mercato europeo. Che cosa facciamo adesso, se dichiariamo nulli questi debiti? Noi portiamo la perturbazione nel credito pubblico dello Stato. Ora noi abbiamo eminenti riguardi per non doverci lasciar trascinare ad una tale decisione.

Mi pare infatti che alla questione di diritto subentri a questo punto un'altra quistione. Dobbiamo noi, sì o no, quando si tratta di debiti incontrati in quelle epoche (poichè rispetto all'avvenire la relazione della Commissione ha fatto una dichiarazione che credo equivalga a quanto propone l'onorevole Guerrazzi), dobbiamo, dico, rispetto al passato, defraudare coloro che hanno in buona fede acquistato titoli del debito pubblico toscano, che già sono in circolazione nelle borse d'Europa? Ma, così operando, avremo noi credito per incontrare il nuovo prestito? Io non lo credo assolutamente. Aggiungasi che il Governo toscano provvisorio, posteriore alla cessazione del dominio lorenese, ha espressamente riconosciuto ed ha pagato questi debiti. Noi siamo quindi obbligati, anche pel fatto del Governo succeduto al lorenese, a mantenere la fede pubblica a questo riguardo.

Per conseguenza la Commissione non può ammettere che si debbano annullare queste partite di debito, per questo solo, perchè all'epoca, nella quale vennero incontrate, il Governo di fatto della Toscana ha agito indipendentemente dal concorso delle Camere, come, a rigore di diritto, sarebbe stato necessario. Aggiungasi infine che il principio testè ricordato poteva bene invocarsi per un'opera com'era quella del concordato, dichiarandone cessata pel tempo successivo la validità. Ma, nel caso nostro, applicando quel principio, noi gli daremmo un effetto retroattivo, andremmo fino a distruggere i titoli creati nel 1849, 1851 e 1852, e ciò faremmo colla gravissima conseguenza di perturbare il nostro credito.

Io credo che sia interesse della nazione di mostrarsi religiosa osservatrice dei debiti che sono stati accettati in Europa, come debiti di un Governo italiano. E per conseguenza noi non possiamo ammettere le massime su cui appoggia i suoi emendamenti l'onorevole Guerrazzi.

Ma questi emendamenti hanno poi in sè altre difficoltà. Dice, prima di tutto, il deputato Guerrazzi nella sua prima proposta: escludiamo quella parte di debito del 1849, 1851 e

1852, la quale ha servito all'occupazione austriaca; ma io lo prego a dirmi con qual criterio potremo separare, in un debito contratto nel 1849, 1851 e 1852, la parte la quale ha servito all'occupazione austriaca, da quella che ha servito a tutte le opere che sono state fatte in Toscana. Io credo questa separazione assolutamente impossibile.

E già lo stesso proponente prevedeva questa impossibilità, perchè faceva una seconda proposta, che, cioè, il Parlamento dichiararsi avvocati allo Stato tutti i beni di Leopoldo, e che eroghi fino a concorrenza il ricavo della vendita di questi beni al pagamento dei debiti corrispondenti all'occupazione austriaca. Per verità questo potrebbe formare soggetto dell'iniziativa che volesse prendere qualche deputato, ma in questa legge noi non possiamo introdurre una disposizione diretta a far sì che si dichiarino avvocati allo Stato, come un'espropriazione fatta in senso politico, i beni dei Lorenesi. Se qualche deputato, lo ripeto, crede poter prendere l'iniziativa in proposito, lo faccia, e la Camera deciderà. Ma in questa legge una tale disposizione non può essere inserita, poichè è evidente che nulla avrebbe a che fare con questa legge l'avvocazione dei beni dei caduti principi della Toscana, atteso il dovere che avessero verso di noi di supplire alla parte di spesa relativa all'occupazione dell'Austria.

Quanto poi alla terza proposta dell'onorevole Guerrazzi, che è quella di dichiarare che dal giorno della votazione di questa legge noi escludiamo ogni debito che venisse incontrato sia dall'uno, che dall'altro dei due Governi, che pur troppo occupano ancora una parte d'Italia, io mi permetterò di osservargli che la clausola inserita nella relazione è molto più efficace, perchè non solo dichiara che non saranno riconosciuti i debiti che da quei due Governi venissero fatti, ma inoltre apre l'adito al Governo italiano di chiamare a sindacato anche i debiti che fossero o apparissero anteriori al momento attuale. Se dicessimo: dal giorno della votazione, potrebbe accadere il pericolo che bastasse antidatare i titoli per farli cadere a carico dello Stato; pare a noi che questa non sarebbe cosa prudente.

La Commissione ha portato su questo argomento le più serie considerazioni, ed ha creduto che il procedimento migliore fosse la clausola proposta nella relazione, cioè la clausola che dichiara doversi intendere impregiudicate e pienamente riservate tutte le ragioni del Governo italiano rispetto ai debiti incontrati dai Governi di fatto che sciaguratamente occupano ancora qualche parte d'Italia.

Per queste ragioni la Commissione non accetta nessuno degli emendamenti proposti dall'onorevole Guerrazzi.

PRESIDENTE. Il deputato Guerrazzi ha facoltà di parlare.

GUERRAZZI. Risponderò brevemente all'onorevole signor Pasini, relatore.

Prima di tutto io ho detto che le due maniere di debiti, che gravitano sopra la Toscana, hanno indole così speciale fra loro, che non si possono tra essi confondere.

A me pare di avervi detto che, secondo il mio avviso, quella parte, che aveva più contribuito a pagare l'occupazione austriaca in Toscana, era stata ricavata dal primo debito, voglio dire da quello dei trenta milioni; dimodochè si potrebbe trovare facilmente da qual parte di questo prestito sia stata ricavata cotesta somma, che io desidererei eliminata dal far parte del debito riunito del regno d'Italia.

Rispetto poi all'altra considerazione che egli mi fa, cioè che non si potrebbe insinuare qui cotesta ultima ammenda o aggiunta che io ho fatta, dicendomi che nella sua relazione vi sono espresse cose molto maggiori, anche qui io faccio os-